CIRCOLARE N. 11 10 MAGGIO 2010

Le nuove regole di territorialità IVA per le prestazioni di servizi

© Copyright 2010 Acerbi & Associati®

Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com - Web-site:


Si applicano dal 1 gennaio 2010 le nuove regole introdotte dalla Direttiva n. 8/2008 (c.d. "Direttiva Servizi") in tema di territorialità delle prestazioni di servizi nei rapporti con l'estero.

Il recepimento di queste disposizioni nell'ordinamento nazionale è stato operato con il <u>D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 18</u> pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 ed entrato <u>in vigore il 20 febbraio 2010</u>.

In particolare, con riguardo al requisito della "territorialità" delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il recepimento della direttiva ha portato ad una nuova formulazione dell'art. 7 del D.P.R. n. 633/1972 che è stato sostanzialmente suddiviso in 7 nuovi articoli (dall'art. 7 all'art. 7-septies) i cui contenuti sono così brevemente riepilogati:

articolo	contenuto
7	definizioni
7-bis	cessioni di beni
7-ter	prestazioni di servizi
7-quater	particolari prestazioni di servizi
7-quinquies	prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi,
	ricreativi e simili
7-sexies	particolari prestazioni di servizi resi a committenti non soggetti passivi
7-septies	particolari prestazioni di servizi resi a committenti non soggetti passivi
	extra-UE

Le nuove regole generali statuite dai sopracitati nuovi articoli possono essere sintetizzate nei seguenti punti:



tassazione a prescindere dalla natura soggettiva del cliente/committente e, quindi, sia per le prestazioni rese a soggetti passivi che a privati consumatori). Esse riguardano:

- le prestazioni di ristorazione e *catering*:
- ▶ le prestazioni relative alla locazione a breve termine dei mezzi di trasporto:

5

vengono confermate talune deroghe vigenti, limitatamente ai servizi resi a privati consumatori, relative a prestazioni di servizi:

- di intermediazione;
- di trasporto di beni;
- relative a beni mobili materiali;
- di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici;

6

viene introdotta una regola particolare per la locazione a lungo termine di mezzi di trasporto, resa a privati consumatori;

7

viene ampliata la definizione di soggetto passivo ai fini della individuazione della territorialità dei servizi. Vengono considerati tali anche:

- gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale, anche per le operazioni riguardanti l'attività istituzionale;
- ▶ gli enti non commerciali che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che si sono identificati ai fini Iva, obbligatoriamente per aver effettuato acquisti di beni da Paesi UE per un ammontare superiore ad €10.000 o facoltativamente per acquisto sotto tale soglia;

Va segnalato che la soggettività passiva di questi soggetti rileva solo ai fini della individuazione della territorialità e, pertanto, tali enti non potranno esercitare il diritto alla detrazione per gli acquisti effettuati al di fuori dell'attività commerciale;

8

viene generalizzato il principio in base al quale, per le prestazioni territorialmente rilevanti in Italia, il cliente/committente nazionale soggetto passivo provvede agli obblighi contabili e di assolvimento dell'imposta per le prestazioni di servizio a lui rese da un soggetto passivo non stabilito in Italia.

1. La nuova regola generale per <u>la rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi</u> applicabile dal 01.01.2010 – l'art. 7-ter

La prima distinzione da operare (come già accennato) è quella tra prestazioni rese a privati consumatori e prestazioni rese a soggetti passivi:

- servizi resi a privati consumatori (B2C business to consumer): il criterio applicabile è quello del domicilio del prestatore (per cui viene confermata la regola già in vigore fino al 31/12/2009);
- servizi resi a soggetti passivi (B2B business to business): il criterio applicabile è
 quello per cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel luogo in cui è
 stabilito il committente (nuova regola applicabile dal 01/01/2010).


Ai fini che interessano maggiormente le società Clienti, e quindi per quanto riguarda i servizi resi (e ricevuti) tra <u>soggetti passivi</u>, la nuova regola generale sulla territorialità attribuisce quindi rilevanza al <u>luogo in cui è stabilito il committente</u>; tale regola è applicabile a tutte le prestazioni di servizi ad eccezione delle deroghe previste dalla legge (si veda paragrafo 2.).

Ai fini della individuazione dei soggetti passivi, l'art. 7-ter comma 2 dispone che si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

- i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni (le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività);
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA.

Pertanto nella nuova disciplina è decisivo al fine di stabilire la territorialità delle prestazioni di servizi che il prestatore sappia se il committente è un "soggetto passivo di imposta" oppure no, ed anche se i servizi resi sono relativi all'attività imprenditoriale o professionale del cliente o se, invece, sono utilizzati a fini personali.

Al fine di poter provare lo status di soggetto passivo del committente potrebbe essere utile:



della UE

potrebbe essere sufficiente acquisire il numero di identificazione IVA che gli è stato comunicato in modo da essere ragionevolmente sicuri che sia un soggetto passivo: E' necessario che, tramite il sistema Vies o in base a una certificazione fornita dall'autorità fiscale estera, si ottenga la conferma della validità di guel numero di identificazione IVA

occorrerebbe ottenere un certificato emesso dalle competenti autorità fiscali o comunque avere una conferma "indiretta" desumibile dall'esistenza di un numero identificativo simile alla partita IVA o comunque una prova "materiale" dell'esercizio di una attività economica (ad es.: sito internet, listini, documentazione pubblicitaria/promozionale)

Considerato che la regola generale, per la quale assume rilievo la residenza del committente, si applica a tutte le prestazioni di servizi ad esclusione di quelle per le quali gli artt. 7-quater e 7 quinquies, nonché gli artt. 7 sexies e 7 septies stabiliscono delle deroghe (si veda paragrafo 2.), riteniamo utile riportare una elencazione di prestazioni alle quali torna applicabile la nuova regola di tassazione nel Paese in cui è stabilito il cliente/committente, come definita dalla C.M. n. 58/E/2009:

- i servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie;
- le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali;
- le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo merci);
- ▶ le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall'uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario;
- le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite;
- le locazioni a "lungo termine" di mezzi di trasporto;
- le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall'art. 7 comma 4 lett. d) del DPR n. 633/1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate:
 - prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
 - prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti di autore, e simili;
 - prestazioni pubblicitarie;
 - prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di

addestramento del personale;

- prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili;
- prestazioni di interpreti e traduttori;
- prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione;
- prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;
- prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;
- prestazioni relative a prestiti di personale;
- concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;
- cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.

Prestazioni di servizi generici di cui sopra <u>ricevute</u> – <u>lato passivo</u>

Le prestazioni sopra elencate devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia; gli adempimenti relativi all'applicazione dell'IVA gravano sul committente italiano soggetto passivo attraverso il sistema del reverse charge (si veda il paragrafo 4.).

Prestazioni di servizi generici di cui sopra rese – lato attivo

Viceversa, se tali prestazioni di servizi sono rese da soggetti passivi nazionali a committenti soggetti passivi stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, dovranno essere considerate dal prestatore nazionale fuori del campo di applicazione dell'Iva per carenza del requisito territoriale ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 (conseguentemente si tratterà di operazioni che non concorreranno a formare il volume di affari, né concorreranno a costituire plafond per gli esportatori abituali).

Dal punto di vista operativo, ricordiamo che <u>le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nella UE ed escluse dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7-ter citato devono essere:</u>

- obbligatoriamente <u>fatturate</u> come previsto dal nuovo comma 6 dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972
- con l'indicazione nella fattura del numero di identificazione IVA attribuito dallo stato membro del committente come previsto dalla nuova lett. f-bis) del comma 2 dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

2. Deroghe previste

Come già anticipato, anche nel nuovo sistema sono mantenute una serie di deroghe, il cui ambito di applicazione, peraltro, risulta molto ristretto e definito per cui non dovrebbero dare adito alle incertezze applicative conosciute nel passato.

Per quanto riguarda i <u>rapporti tra soggetti passivi, sono sottoposte a deroga</u> ai sensi degli artt. 7-quater e 7 quinquies del D.P.R. n. 633/1972 <u>le seguenti prestazioni</u>:

prestazione	riferimento normativo	criterio
prestazioni di servizi relative a beni immobili	art. 7 quater lett. a)	luogo in cui si trova l'immobile
prestazioni di trasporto passeggeri	art. 7 quater lett. b)	distanza percorsa nel territorio dello stato

prestazioni di ristorazione e catering	art. 7 quater lett. c)	luogo di esecuzione materiale del servizio
prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili "a breve termine" di mezzi di trasporto	art. 7 quater lett. e)	luogo in cui il mezzo di trasporto è messo a disposizione del destinatario se l'utilizzo è interno alla UE. L'operazione è territorialmente rilevante se il mezzo di trasporto è messo a disposizione del destinatario fuori dalla UE ma utilizzato all'interno dello stato
prestazioni relative ad attività culturali, scientifiche, artistiche, educative, sportive, ricreative e simili, nonché quelle accessorie	art. 7 quinquies	luogo di esecuzione o svolgimento materiale

Relativamente alle deroghe applicabili nei rapporti con <u>privati consumatori</u> si rimanda agli eventuali singoli casi concreti qualora dovessero presentarsi.

3. L'applicazione della nuova disciplina ad alcuni casi concreti

Alla luce delle novità commentate, di seguito si propone un prospetto riepilogativo del regime IVA applicabile ad alcuni tra i più diffusi servizi tra imprese, cioè tra soggetti passivi:

tipologia di servizio	regime	applicabile	regime	applicabile
	fino al 31/	12/2009	fino dal C	01/01/2010

Provvigioni su beni mobili		
impresa italiana paga provvigione ad	autofattura non	autofattura non
agente estero per vendita	imponibile	imponibile art. 9
all'esportazione		
agente italiano fattura provvigione a	escluso	escluso art. 7-ter
impresa UE per cessione intracomunitaria		
agente italiano fattura provvigione a	imponibile 20%	escluso art. 7-ter
impresa extra-UE per vendita di beni da		
Italia a Italia		
agente italiano fattura provvigione a	non rilevante	rilevante IVA 20%
impresa italiana per vendita di beni da		
Svizzera a Norvegia		

Consulenze legali e professionali				
impresa italiana riceve da un avvocato	autofattura imponibile	autofattura		
tedesco una prestazione legale	20%	imponibile 20%		
consulente italiano fattura una	escluso	escluso art. 7-ter		
consulenza ad una impresa estera				

Lavorazioni, manutenzioni, ecc., di beni mobili				
impresa italiana fattura a impresa estera	imponibile 20%	escluso art. 7-ter		
manutenzioni su un impianto esistente in				
Italia				
impresa italiana acquista da impresa	no autofattura (escluso)	autofattura		
estera un servizio di riparazione di un		imponibile 20%		
impianto esistente all'estero				
impresa italiana acquista da impresa	autofattura imponibile	autofattura		
estera un servizio di riparazione di un	20%	imponibile 20%		
impianto esistente in Italia				

Fiere		
impresa estera fattura a impresa italiana	no autofattura	
corrispettivo per la partecipazione a una		(escluso art. 7-
fiera tenutasi all'estero		quinquies)
impresa italiana fattura a impresa estera	imponibile 20%	imponibile 20%
corrispettivo per la partecipazione a una		
fiera tenutasi in Italia		

Pubblicità		
impresa italiana fattura a impresa extra-	imponibile 20%	escluso art. 7-ter
UE servizi pubblicitari (spot, inserzioni,		
ecc.) utilizzati in Italia		
impresa italiana fattura a impresa UE	escluso	escluso art. 7-ter
servizi pubblicitari (spot, inserzioni, ecc.)		
ovunque utilizzati		
impresa italiana acquista da una società	no autofattura (escluso)	autofattura
extra-Ue un servizio pubblicitario		imponibile 20%
(inserzione su giornale) utilizzato extra-		
Ue		

Trasporti di beni				
trasportatore italiano fattura a impresa	in parte non imponibile	interamente non		
italiana un trasporto di beni in	(percorso italiano), in	imponibile art. 9		
esportazione	parte escluso (percorso estero)			
trasportatore italiano fattura a impresa italiana un trasporto intracomunitario di beni	imponibile 20%	imponibile 20%		
trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto di beni in esportazione				
trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto di beni interamente in Italia	imponibile 20%	escluso art. 7-ter		
impresa italiana acquista un trasporto di beni intracomunitario effettuato da trasportatore UE		autofattura imponibile 20%		

impresa italiana acquista un trasporto di	autofattura in parte non	autofattura
beni in esportazione (ovvero anche in	imponibile (percorso	interamente non
importazione) effettuato da trasportatore	italiano), in parte	imponibile art. 9
estero	esclusa (percorso	
	estero)	
impresa italiana acquista un trasporto di	operazione esclusa	autofattura
beni internazionale (ad es. da Svizzera a		imponibile 20% (cfr
Turchia) effettuato da trasportatore		C.M. n. 12/E/2010)
italiano		

Carico, scarico, operazioni doganali, ecc.			
impresa italiana fattura a impresa italiana	non imponibile	non imponibile art. 9	
servizi accessori a trasporti in			
esportazione resi in Italia e servizi			
doganali			
impresa italiana fattura a impresa estera	non imponibile	escluso art. 7-ter	
(Ue o extra-Ue) servizi accessori a			
trasporti in esportazione resi in Italia e			
servizi doganali			
impresa italiana acquista da impresa	no autofattura (escluso)	autofattura	
estera servizi accessori a trasporti di beni		imponibile 20%	
in importazione resi all'estero e servizi		oppure non	
doganali		imponibile nei casi	
_		previsti	

4. La modalità di assolvimento dell'IVA sulle prestazioni di servizi

Quando una determinata prestazione di servizi è territorialmente rilevante in Italia, se resa da un prestatore non residente (comunitario o extracomunitario), l'art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che sia il committente soggetto passivo nazionale ad assolvere l'imposta e ad osservare gli obblighi di fatturazione.

La modalità con la quale il committente soggetto passivo nazionale sarà tenuto ad assolvere l'imposta è il "reverse charge" o inversione contabile mediante <u>emissione</u> di autofattura da parte dello stesso committente.

Si osserva che tale modalità, cioè l'autofatturazione, ancorché analoga agli effetti pratici, è differente rispetto a quella che prevede l'integrazione della fattura ricevuta così come accade per gli acquisti intracomunitari di beni (ovvero come concesso dall'Agenzia entrate anche per le prestazioni di servizi ricevute da prestatori comunitari – si veda meglio oltre).

L'<u>autofattura</u> (ai sensi dell'art. 17 comma 2 e dell'art. 21 comma 5 del D.P.R. n. 633/1972) deve essere emessa in unico esemplare, deve seguire la numerazione progressiva delle fatture emesse e deve essere registrata tanto nel <u>registro delle vendite</u> (entro 15 giorni dalla data di emissione – ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972) con l'indicazione del cedente o del prestatore (art. 23 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972), che nel <u>registro degli acquisti</u> (anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta – ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.P.R. n. 633/1972).

In relazione alla registrazione nel registro degli acquisti, si ricorda che sull'autofattura deve quindi essere riportata anche la numerazione progressiva delle fatture ricevute.

Tuttavia, se il prestatore non residente possiede in Italia una stabile organizzazione per il cui tramite effettua e riceve operazioni, gli obblighi di fatturazione e assolvimento dell'imposta graveranno sulla stabile organizzazione (si ricorda che per effetto della modifica apportata dall'art. 11 del D.L. n. 135/99 il soggetto non residente che possiede una stabile organizzazione non può più identificarsi direttamente né nominare un rappresentante fiscale).

Si ricorda che il metodo del *reverse charge* o inversione contabile è la **regola generale** di applicazione dell'imposta per tutte le cessioni di beni e tutte le prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non residenti (che non possiedono una stabile organizzazione) nei confronti di soggetti passivi d'imposta residenti nel territorio dello Stato.

Ciò a prescindere dalla circostanza che il fornitore non residente si sia identificato direttamente o abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia.

Relativamente al momento di emissione dell'autofattura, si applicano le regole generali in materia di effettuazione delle operazioni.

A tale riguardo, si ricorda che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 <u>le cessioni di beni si considerano effettuate</u> nel momento di stipula del contratto se riguardano beni immobili e <u>nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili</u>.

Le prestazioni di servizi si considerano invece effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Tuttavia, se prima del verificarsi dei predetti eventi viene emessa fattura, o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

<u>L'autofattura</u>, per attribuire rilevanza IVA nel territorio dello stato al servizio ricevuto, <u>deve</u> <u>pertanto essere emessa non oltre il momento del pagamento (naturalmente può essere emessa anche prima, ad esempio al momento del ricevimento della fattura estera); nel caso di servizi continuativi ricevuti nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, gli stessi si considerano effettuati al termine di ciascun anno solare con conseguente obbligo di autofatturazione.</u>

Come accennato, l'Agenzia delle entrate ha ammesso la **possibilità** per il committente residente **di <u>integrare</u>** (con la relativa IVA, ovvero con il regime proprio di non imponibilità o di esenzione) il **documento ricevuto dal prestatore di servizi <u>comunitario</u>**, fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell'operazione (cfr <u>C.M. 12 marzo 2010 n. 12/E par. 3.2</u>).

Ne consegue pertanto che per i servizi ricevuti da fornitori comunitari può essere evitata l'emissione dell'autofattura e si può procedere ad integrare direttamente il documento del prestatore residente (con indicazione sul documento stesso dell'imponibile e dell'IVA, ovvero del regime di non imponibilità o di esenzione; inoltre riteniamo che debba essere indicato il

numero progressivo del registro IVA delle vendite nonché il protocollo di registrazione nel registro IVA degli acquisti).

Come precisato dalla citata C.M. n. 12/E/2010, l'integrazione del documento estero deve essere fatta applicando le regole generali in materia di effettuazione delle operazioni in precedenza commentate (quindi – trattandosi di prestazioni di servizi – al più tardi al momento del pagamento, ovvero anche prima).

Resta naturalmente inteso che <u>per i servizi ricevuti da prestatori extra-comunitari rimane confermato l'obbligo di autofatturazione</u>.

Fac-simile di autofattura ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972:

FORNITORE

Ditta/Denominazione o ragione sociale: ...

Residenza o domicilio: ...

Partita IVA: ...

CLIENTE

Ditta/Denominazione o ragione sociale/ ...

Nome e cognome: ...

Residenza o domicilio: ...

Fattura n. ...

Del ...

rif.to fattura/documento di addebito del fornitore n. ... del ...

DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	IVA %
Prestazione di			Euro 600,00	20
Prestazione di			Euro 5.000,00	20

IMPONIBILE IVA 20%	IMPONIBILE IVA 10%	IMPONIBILE IVA 4%	TOTALE IMPONIBILE
Euro 5.600,00			Euro 5.600,00
IVA 20%	IVA 10%	IVA 4%	TOTALE IVA
Euro 1.120,00			Euro 1.120,00
OPERAZIONI ESENTI	OPERAZIONI NON	OPERAZIONI NON	TOTALE FATTURA
	IMPONIBILI	SOGGETTE	
			Euro 6.720,00

ANNOTAZIONI

Autofattura emessa in unico esemplare, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 633/1972, per operazioni effettuate da soggetto non residente, senza stabile organizzazione in Italia.

5. Alcune indicazioni operative

Alla luce delle novità commentate, riteniamo utile sintetizzare alcune possibili indicazioni operative:

1. per le prestazioni di servizi resi a committenti comunitari soggetti passivi e non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 7-ter ricordiamo l'obbligo di emissione della fattura con l'indicazione del numero di partita IVA del committente stesso.

La descrizione del codice IVA delle vendite che accoglie queste prestazioni deve essere (cfr art. 21 comma 6 del D.P.R. n. 633/1972): "operazione esclusa ai sensi dell'art. 7-ter UE"

2. per le prestazioni di servizi resi a committenti extra-Ue soggetti passivi e non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 7-ter non è previsto l'obbligo di emissione della fattura. Per ovvie ragioni di "ordine" contabile e fiscale suggeriamo di procedere comunque all'emissione della fattura.

La descrizione del codice IVA delle vendite che accoglie queste prestazioni potrebbe essere: "operazione esclusa ai sensi dell'art. 7-ter extra-UE"

La distinzione "UE" ed "extra-UE", di cui ai punti 1. e 2. che precedono, per le prestazioni di servizi rese a committenti non residenti, dovrebbe agevolare la quadratura/controllo dei modelli Intra1-quater che accolgono le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi comunitari.

- 3. è necessario procedere alla verifica (acquisendo la relativa prova documentale come commentato al paragrafo 1.) che il committente non residente è un soggetto passivo
- 4. l'autofattura per attribuire rilevanza IVA nel territorio dello stato al servizio ricevuto, deve essere emessa non oltre il momento del pagamento (nel caso di servizi continuativi ricevuti nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, gli stessi si considerano effettuati al termini di ciascun anno solare con conseguente obbligo di autofatturazione)
- 5. per l'identificazione e contabilizzazione ai fini IVA dei servizi ricevuti ed autofatturati, consigliamo la creazione dei seguenti codici IVA:
 - "autofattura art. 17 c.2 UE" per i servizi ricevuti da prestatori soggetti passivi comunitari, che accoglierà operazioni con assoggettamento ad IVA 20%, non imponibili art. 9, esenti (è logica ed opportuna tale ulteriore distinzione del codice IVA anche secondo l'assoggettamento della singola operazione).
 Como commentato al paragrafo 4 i sorvizi ricevuti da prestatori comunitari passono.
 - Come commentato al paragrafo 4. i servizi ricevuti da prestatori comunitari possono essere documentati anche attraverso la sola "integrazione" della fattura ricevuta; in tal caso si consiglia comunque l'identificazione delle relative operazione con un

apposito codice IVA che potrebbe essere "servizi UE" con assoggettamento ad IVA 20%, ovvero ai regimi di non imponibilità art. 9, od esenzione.

- "autofattura art. 17 c.2 extra-UE" per i servizi ricevuti da prestatori soggetti passivi extra-comunitari che accoglierà operazioni con assoggettamento ad IVA 20%, non imponibili art.9, esenti (è logica ed opportuna tale ulteriore distinzione del codice IVA anche secondo l'assoggettamento della singola operazione)

Tale distinzione (tra operazioni UE ed operazioni Extra-Ue, distinte per assoggettamento IVA) faciliterà la compilazione delle dichiarazioni IVA nonché la quadratura con i modelli Intra2-quater che accolgono le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi comunitari.

6. anche gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato da soggetti non residenti identificatisi direttamente ai fini IVA, ovvero tramite un loro rappresentante fiscale, assumono rilevanza IVA attraverso il sistema dell'inversione contabile, e quindi con obbligo di autofatturazione a cura del cessionario/committente residente nello stato.

Anche tali operazioni è opportuno che siano codificate da un codice IVA specifico, ad esempio: "autofattura art. 17 c.2 acq. da rapp. fiscale".